



# **STATUTO**

## **DELLA CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER)**

**Accettato da tutti i Comuni membri  
e approvato dal Governo del Canton Grigioni  
il 16 novembre 1993**



## Indice

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1	Nome e sede .....	4
Art. 2	Scopo.....	4
Art. 3	Costituzione.....	4
Art. 4	Membri.....	4
Art. 5	Disdetta.....	4
<b>II.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
A.	IN GENERALE.....	5
Art. 6	Organi.....	5
Art. 7	Eleggibilità.....	5
Art. 8	Motivi di esclusione .....	5
Art. 9	Ricusa.....	5
Art. 10	Responsabilità.....	5
B.	I SINGOLI ORGANI.....	5
A.	L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI .....	5
Art. 11	Assemblea dei delegati.....	5
Art. 12	Compiti e competenze: .....	6
Art. 13	Convocazione .....	6
Art. 14	Direzione dell'assemblea .....	6
Art. 15	Competenza a decidere .....	6
Art. 16	Ordine del giorno e preavviso.....	7
Art. 17	Elezioni e votazioni.....	7
Art. 18	Maggioranza qualificata.....	7
Art. 19	Interpellanza .....	7
Art. 20	Mozione.....	7
Art. 21	Verbale.....	7
Art. 22	Visione dei verbali .....	8
B)	IL COMITATO.....	8
Art. 23	Composizione .....	8
Art. 24	Compiti e competenze .....	8
Art. 25	Sedute.....	8
Art. 26	Competenza a decidere .....	9
Art. 27	Votazioni e elezioni.....	9
Art. 28	Verbale.....	9
Art. 29	Diritto di firma.....	9
C)	LA COMMISSIONE DI REVISIONE .....	9
Art. 30	Composizione e compiti .....	9
<b>III.</b>	<b>DIRITTI DEI COMUNI E DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO.....</b>	<b>9</b>
Art. 31	Referendum .....	9
Art. 32	Iniziativa .....	10
Art. 33	Disposizioni sussidiarie .....	10
<b>IV.</b>	<b>FINANZE.....</b>	<b>10</b>
Art. 34	Anno contabile.....	10
Art. 35	Costi .....	10
Art. 36	Amministrazione.....	10
Art. 37	Responsabilità.....	10
<b>V.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI .....</b>	<b>10</b>
Art. 38	.....	10
<b>VI.</b>	<b>RIMEDI LEGALI.....</b>	<b>11</b>
Art. 39	Ricorso.....	11
Art. 40	Azione.....	11
Art. 41	Procedura .....	11

<b>VII.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 42</i>	<i>Revisione .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Scioglimento.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>11</i>

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Nome e sede**

Sotto il nome

Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (in seguito semplicemente CRER)

si è costituita una Corporazione di diritto pubblico ai sensi degli art. 51 cpv. 2 e 53 ss. della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 24 aprile 1974.

Della CRER possono far parte tutti i Comuni del Moesano. La CRER ha la sua sede a Roveredo.

### **Art. 2 Scopo**

Scopo della CRER è la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti nei Comuni del Moesano nell'ambito della Legge cantonale sulla gestione dei rifiuti del 24.09.1989.

È pure compito della CRER la raccolta separata e la cessione a terzi del materiale recuperabile. La CRER può provvedere alla raccolta tramite mezzi di trasporto propri o affidandola per contratto a ditte private di trasporto.

L'eliminazione dei rifiuti avviene attraverso deponie ordinate o tramite la costruzione e l'esercizio di un impianto proprio o facendo capo a impianti già esistenti di trattamento. La CRER può aderire ad un'altra organizzazione avente lo stesso scopo o affidarle, per contratto, l'eliminazione dei rifiuti.

### **Art. 3 Costituzione**

La costituzione della CRER è avvenuta con l'accettazione dello statuto da parte dei Comuni fondatori e con l'approvazione dello stesso da parte del Governo del Cantone dei Grigioni con decreto Nr. 1278 del 13 giugno 1975.

### **Art. 4 Membri**

Fanno parte della CRER i Comuni dei Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo.

### **Art. 5 Disdetta**

La disdetta quale Comune membro della Corporazione può essere data per la fine di un anno civile col preavviso di cinque anni. Il Comune uscente non ha il diritto di avanzare né pretese sul patrimonio della CRER, né pretese di restituzione dei propri contributi. La responsabilità di un Comune uscente continua a sussistere sia per obblighi assunti dallo stesso nei confronti della CRER, sia per obblighi assunti dalla CRER prima della disdetta avvenuta.

## II. Organizzazione

### A. In generale

#### **Art. 6 Organi**

Gli organi della CRER sono:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) il comitato
- c) la commissione di revisione

#### **Art. 7 Eleggibilità**

Negli organi corporativi possono essere eletti tutti i cittadini aventi diritto di voto nei Comuni membri della CRER.

#### **Art. 8 Motivi di esclusione**

Parenti e affini in linea diretta, coniugi e fratelli non possono appartenere contemporaneamente al comitato e alla commissione di revisione.

#### **Art. 9 Ricusa**

I membri degli organi della CRER devono ricusarsi se personalmente o quali membri di una persona giuridica di diritto privato hanno un interesse personale immediato alla decisione in discussione, o se loro parenti o affini in linea diretta, coniugi o fratelli hanno un simile interesse.

#### **Art. 10 Responsabilità**

La responsabilità degli organi della CRER per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla Legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944.

### **B. I singoli organi**

#### **a. L'assemblea dei delegati**

#### **Art. 11 Assemblea dei delegati**

L'organo supremo della CRER è l'assemblea dei delegati, nella quale i rappresentanti dei Comuni membri della CRER regolarmente designati esercitano i loro diritti.

I Comuni membri della CRER nominano i delegati di loro competenza conformemente al proprio diritto per un periodo di quattro anni. Il periodo di carica dei delegati comunali corrisponde al periodo di carica degli altri organi. Ogni Comune membro della CRER ha diritto a un delegato ogni 500 abitanti o frazione superiore alla metà. Ogni Comune ha diritto ad almeno un delegato. Determinante è il numero degli abitanti secondo l'ultimo censimento federale.

I Comuni membri della CRER hanno la facoltà di nominare dei supplenti.

## **Art. 12            Compiti e competenze:**

All'assemblea dei delegati spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) la nomina del presidente e degli altri membri del comitato, scelti fra i delegati;
- b) la nomina della commissione di revisione;
- c) l'emanazione di ordinanze e regolamenti, in particolare il regolamento sulla raccolta dei rifiuti e il regolamento sul finanziamento della CRER;
- d) l'approvazione della relazione annuale del comitato, del consuntivo e del preventivo;
- e) le decisioni sulla costruzione di nuove opere e sulla modifica di opere esistenti, in base al regolamento sul finanziamento della CRER;
- f) la decisione sulla chiave di ripartizione del deficit tra i Comuni in base al regolamento sul finanziamento della CRER;
- g) le decisioni circa l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e la costituzione di diritti reali;
- h) l'approvazione di spese non contenute nel preventivo che superano le competenze finanziarie del comitato;
- i) la determinazione degli onorari ai membri degli organi corporativi;
- l) l'accettazione di proposte che vengono presentate in forma di iniziativa ai sensi dell'art. 32 oppure in forma di mozione ai sensi dell'art. 20;
- m) non approvato;
- n) lo scioglimento della CRER ai sensi dell'art. 43;
- o) tutti gli altri compiti o altre competenze che non sono espressamente delegati ad altri organi.

## **Art. 13            Convocazione**

L'assemblea dei delegati viene convocata dal comitato a seconda delle necessità, ma almeno due volte all'anno per l'approvazione del preventivo rispettivamente del consuntivo. Il consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea dei delegati entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno in esercizio.

Su richiesta dei municipi di tre Comuni membri della CRER o della commissione di revisione, il comitato è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei delegati.

La convocazione, comprendente le trattande all'ordine del giorno, va spedita per lettera raccomandata ai Comuni membri della CRER almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea dei delegati.

Il preventivo e il consuntivo devono venire consegnati ai Comuni al più tardi entro 30 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

## **Art. 14            Direzione dell'assemblea**

L'assemblea dei delegati viene diretta dal presidente del comitato, in sua assenza dal vicepresidente. Gli scrutatori vengono designati di volta in volta dall'assemblea.

## **Art. 15            Competenza a decidere**

Un'assemblea dei delegati regolarmente convocata è competente a decidere quando è presente la metà dei delegati.

Qualora l'assemblea non raggiunge il quorum ne viene convocata un'altra con lo stesso ordine del giorno che può decidere indipendentemente dal numero dei delegati presenti.

## **Art. 16           Ordine del giorno e preavviso**

L'assemblea dei delegati può decidere solamente su trattande all'ordine del giorno. Il comitato è tenuto a dare il suo preavviso.

## **Art. 17           Elezioni e votazioni**

Votazioni e elezioni hanno luogo per alzata di mano, a meno che sei delegati chiedano lo scrutinio segreto. Ogni delegato ha diritto a un voto.

Una proposta è accolta se raggiunge la maggioranza assoluta dei voti emessi. A parità dei voti validi emessi per alzata di mano decide il presidente, nelle votazioni per scheda la proposta è da considerare respinta.

Per elezioni, al secondo turno di scrutinio vale la maggioranza relativa. A parità di voti decide la sorte.

Una risoluzione dell'assemblea dei delegati può essere riesaminata in ogni tempo. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dell'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se viene decisa dalla maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 18.

## **Art. 18           Maggioranza qualificata**

Per decisioni su ordinanze, regolamenti, acquisto, vendita o permuta di immobili, diritti su immobili, costruzione di opere della CRER o partecipazioni a opere di terzi, spese non contemplate dal preventivo e superiori a fr. 100'000.- per il medesimo oggetto e a fr. 15'000.- se si tratta di uscite che ricorrono annualmente, è necessaria la maggioranza assoluta dei delegati presenti e la maggioranza dei Comuni membri della CRER rappresentati dai delegati presenti. Per la definizione del voto comunale fanno stato i voti emessi dai delegati, a parità di voto dei delegati di un Comune il suo voto non viene considerato. Per queste votazioni è escluso lo scrutinio segreto. Queste decisioni sottostanno al diritto di referendum dei Comuni membri della CRER e degli aventi diritto di voto di questi Comuni (art. 31). Esse sono da esporre agli albi pubblici dei Comuni entro cinque giorni e per la durata di venti giorni.

## **Art. 19           Interpellanza**

In occasione dell'assemblea dei delegati, ogni delegato può chiedere raggugli sullo stato o l'evasione di una pratica della CRER. Il comitato può rispondere immediatamente o alla prossima assemblea dei delegati. Qualora importanti interessi della CRER o di terzi vi si oppongono l'informazione può essere ulteriormente rinviata o rifiutata.

## **Art. 20           Mozione**

In occasione dell'assemblea dei delegati, ogni delegato ha il diritto di formulare proposte concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene dichiarata rilevante dalla maggioranza dei delegati presenti, la proposta deve essere trattata alla prossima assemblea dei delegati.

## **Art. 21           Verbale**

Il verbale viene tenuto dal segretario del comitato. In sua assenza l'assemblea designa un sostituto. Il verbale va spedito entro trenta giorni ad ogni Comune membro della CRER e va sottoposto per approvazione all'assemblea dei delegati successiva.

## **Art. 22      Visione dei verbali**

I verbali dell'assemblea dei delegati sono a disposizione degli aventi diritto di voto nei Comuni membri della CRER presso le rispettive cancellerie comunali. Terzi non aventi diritto di voto devono dimostrare un interesse legittimo.

## **b)                      Il comitato**

### **Art. 23      Composizione**

Il comitato è composto dal presidente, dal vicepresidente, dall'attuario e da due membri, scelti fra i delegati. Ogni Circolo è rappresentato possibilmente nel comitato. Nel comitato nessun Comune può avere la maggioranza dei membri. Il comitato viene nominato ogni quattro anni e si costituisce da se. Tutti i membri sono rieleggibili. Il mandato inizia il 1. gennaio dell'anno seguente la nomina. Se un membro si ritira, verrà sostituito alla prossima assemblea dei delegati e resterà in carica sino alla scadenza della legislatura in corso.

### **Art. 24      Compiti e competenze**

Il comitato cura l'amministrazione della CRER e sorveglia la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Quale organo esecutivo gli spetta far eseguire ordinanze, regolamenti e decisioni dell'assemblea dei delegati.

Cadono in particolare nelle sue mansioni:

- a) l'allestimento della relazione, dei costi annuali e del preventivo;
- b) la preparazione e il preavviso relativi a tutte le trattande di competenza dell'assemblea dei delegati;
- c) la fissazione dell'ammontare e della scadenza dei contributi comunali a copertura dei costi in base al regolamento sul finanziamento della CRER e alla chiave di ripartizione decisi dall'assemblea dei delegati;
- d) la decisione in merito alla raccolta e alla cessione a terzi del materiale recuperabile;
- e) le decisioni su spese non previste dal preventivo di un importo fino a fr. 5'000.- per il medesimo oggetto e fino a fr. 2'000.- se si tratta di uscite che ricorrono annualmente;
- f) la rappresentanza della CRER verso l'esterno, verso autorità, tribunali o terzi;
- g) le decisioni circa la conduzione di processi civili e amministrativi. La facoltà di transigere o di stipulare compromessi arbitrari;
- h) la nomina di commissioni per lo studio di problemi particolari;
- i) l'appalto di lavori, inclusa la progettazione e la direzione lavori, sotto riserva dell'approvazione da parte delle autorità cantonali per opere sussidiate;
- l) l'impiego della manodopera necessaria e la fissazione della retribuzione;
- m) l'emanazione di regolamenti di applicazione agli atti legislativi dell'assemblea dei delegati.

### **Art. 25      Sedute**

Il comitato viene convocato in seduta a seconda delle necessità, dal presidente o dal vicepresidente. Su richiesta di due membri del comitato e della commissione di revisione il presidente è tenuto a convocare una seduta straordinaria.



## **Art. 26      Competenza a decidere**

Il comitato è competente a decidere se alla seduta sono presenti almeno tre membri.

## **Art. 27      Votazioni e elezioni**

Per ogni decisione occorre la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente, nel caso di nomine decide la sorte. Ogni membro è obbligato a esprimere il suo voto.

Riservate sono le disposizioni sulla ricusa.

## **Art. 28      Verbale**

Il segretario stende il verbale di ogni seduta. Questo va presentato alla seduta successiva per l'approvazione. Può prendere visione dei verbali del comitato soltanto chi dimostra un interesse legittimo.

## **Art. 29      Diritto di firma**

La CRER è legalmente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente o del segretario.

## **c)              La commissione di revisione**

### **Art. 30      Composizione e compiti**

La commissione di revisione si compone di tre membri e di due supplenti, rieleggibili. Il periodo in carica corrisponde a quello del comitato.

La commissione di revisione esamina e controlla annualmente l'amministrazione e i conti della CRER.

Può esercitare le sue funzioni in ogni momento e senza preavviso, con diritto di vedere ogni atto. Compila annualmente una relazione scritta per l'assemblea dei delegati.

## **III.            Diritti dei comuni e degli aventi diritto di voto**

### **Art. 31      Referendum**

Decisioni ai sensi dell'art. 18 sono da sottoporre entro tre mesi agli aventi diritto di voto nei singoli Comuni membri della CRER;

- a) se lo decide l'assemblea dei delegati della CRER;
- b) se lo richiedono i municipi di tre Comuni membri della CRER o almeno cinquecento aventi diritto di voto nei Comuni membri della CRER entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione relativa.

Per l'accettazione di decisioni per le quali è stato chiesto il referendum è necessaria la maggioranza dei votanti di tutti i Comuni e la maggioranza dei Comuni membri della CRER. Non soggiacciono a referendum decisioni dell'assemblea dei delegati che comportano spese uniche fino a fr. 100'000.- o spese ricorrenti fino a fr. 15'000.-.

La votazione ha luogo in tutti i Comuni membri della CRER, per urna e alla stessa data.

## **Art. 32      Iniziativa**

I municipi di tre Comuni o almeno cinquecento aventi diritto di voto nei Comuni membri della CRER possono proporre mediante iniziativa al comitato della CRER trattande o revisioni statutarie che rientrano nelle competenze dell'assemblea dei delegati o dei Comuni membri della CRER. L'iniziativa può avere la forma di una proposta o di un progetto elaborato. Deve inoltre essere motivata.

Il comitato decide circa la riuscita dell'iniziativa e ne dà comunicazione ai municipi dei Comuni o agli iniziati. Entro sei mesi dall'introduzione di un'iniziativa valida, il comitato la sottopone all'assemblea dei delegati accompagnata da un suo preavviso motivato e da una sua eventuale controproposta.

Se la materia dell'iniziativa è di sua competenza, l'assemblea dei delegati decide direttamente secondo gli art. 17 e 18 dello statuto. Se riguarda revisioni statutarie che modificano lo scopo o i compiti della CRER, o lo scioglimento della CRER, l'assemblea dei delegati la sottoporrà ai Comuni membri della CRER, che decidono a norma degli art. 42 e 43 dello statuto entro tre mesi.

## **Art. 33      Disposizioni sussidiarie**

Per ciò che non viene contemplato dal presente statuto fanno stato le norme della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962.

## IV.            Finanze

### **Art. 34      Anno contabile**

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

### **Art. 35      Costi**

I costi rimanenti necessari per il finanziamento delle opere della CRER e i costi d'esercizio vanno a carico dei Comuni membri. La ripartizione tra i Comuni avviene in base all'art. 12 lettera f).

### **Art. 36      Amministrazione**

L'amministrazione può essere affidata dal comitato a terzi non facenti parte dello stesso.

L'amministrazione tiene la contabilità della CRER. In particolare incassa i contributi dei Comuni membri.

### **Art. 37      Responsabilità**

Gli obblighi finanziari della CRER sono assunti in primo luogo dal patrimonio della Corporazione.

Sussidiariamente rispondono i Comuni in proporzione al loro obbligo di contribuzione.

La stessa chiave sarà valevole per la ripartizione del patrimonio della Corporazione in caso di scioglimento della stessa.

## V.            Disposizioni penali

### **Art. 38**

Violazioni di ordinanze, regolamenti o decisioni della CRER saranno punite dal comitato con multa sino a fr. 2'000.-.

## VI. Rimedi legali

### **Art. 39 Ricorso**

Decreti e decisioni dell'assemblea dei delegati e del comitato possono essere impugnati entro venti giorni dalla loro comunicazione presso il Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 40 Azione**

Controversie tra la CRER e i Comuni saranno sottoposte in via di azione al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 41 Procedura**

Ricorsi e azioni sono retti dalla Legge sul Tribunale Amministrativo.

## VII. Disposizioni finali

### **Art. 42 Revisione**

Una revisione totale o parziale dello statuto è possibile in ogni tempo su proposta della maggioranza dei voti espressi dall'assemblea dei delegati.

Ogni revisione deve essere accettata dalla maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 18.

Modifiche statutarie concernenti lo scopo e i compiti della CRER richiedono inoltre l'approvazione di tutti i Comuni membri della Corporazione. Altre modifiche statutarie sottostanno unicamente al referendum facoltativo ai sensi dell'art. 31.

Le votazioni nei Comuni membri avvengono per urna ed alla stessa data.

Ogni revisione entra in vigore con l'approvazione del Governo del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 43 Scioglimento**

Lo scioglimento della CRER può essere deciso solamente dall'unanimità dei Comuni membri della CRER.

Parte integrante di una simile decisione è la liquidazione del patrimonio della CRER. La ripartizione fra i Comuni, sia degli attivi sia dei passivi, avverrà secondo la chiave che determina la partecipazione alle spese d'esercizio. L'approvazione dello scioglimento avviene nei singoli Comuni per urna e alla stessa data.

### **Art. 44 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore dopo l'accettazione da parte della maggioranza dei Comuni corporati con l'approvazione del Governo e sostituisce lo statuto del 23 giugno 1975.